

COMUNE DI CELLE LIGURE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

Titolo I – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 1 – Principi e finalità

I. Il Comune di Celle Ligure, nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene, valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopi di lucro, rivolta a iniziative che esso riconosce utili per lo sviluppo della persona e per il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, nelle sue varie manifestazioni sociali, economiche, ambientali, sportive, culturali e turistiche.

II. Il presente regolamento definisce e disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (di seguito denominati semplicemente contributi), nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai soggetti e per le attività indicate nel comma I ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

III. Il Comune può altresì contribuire economicamente ad attività svolte da persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al comma I.

Art. 2 - Natura e tipologia dei contributi e delle altre utilità economiche

I. L'Amministrazione Comunale interviene per sostenere le attività di cui al presente regolamento mediante:

- a. la concessione di contributi di natura economica in maniera predeterminata;
- b. la fornitura diretta di prestazioni e servizi;
- c. predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate e concessione temporanea di sedi e impianti, fatto salvo quanto previsto dalla regolamentazione comunale per la concessione del suolo pubblico;
- d. concessione in uso temporaneo di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati.

II. Le tipologie di intervento sopra descritte possono essere erogate anche cumulativamente.

Art. 3 – Settori di intervento

I. Le sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono essere concessi per attività da realizzarsi nei seguenti **settori di intervento**:

- attività socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie;
- impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- attività culturali, artistiche e scientifiche;
- attività educative;
- attività di tutela ambientale;
- attività ricreative, sportive e del tempo libero;
- attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali;

- altre attività ed iniziative di generale interesse.

II. Le attività e iniziative di cui al presente articolo devono essere preferibilmente rivolte a beneficio della collettività locale.

III. I contributi possono essere disposti anche a favore di enti ed associazioni che operano al di fuori del Comune di Celle Ligure tenuto conto della valenza dei progetti presentati e del loro possibile/auspicato ritorno rispetto al territorio.

IV. Per quanto concerne i contributi riconosciuti ad Associazioni che operano sul territorio viene data priorità a quelle regolarmente iscritte all'Albo Comunale di riferimento.

Art. 4 – Interventi relativi ad attività o manifestazioni socio-assistenziali, di salute pubblica e umanitarie

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, per iniziative, attività o manifestazioni (che preferibilmente vengano svolte a Celle Ligure o comunque coinvolgano il territorio) intese a:

- garantire la protezione e la tutela dell'infanzia;
- favorire la prevenzione ed al recupero del disagio;
- garantire la protezione e la tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- ricercare la prevenzione o la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale delle fasce più deboli della popolazione;
- promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento della popolazione su problematiche socio-assistenziali, di salute pubblica;
- favorire l'autonomia e l'inserimento sociale di persone anziane, diversamente abili o di soggetti a rischio di emarginazione;
- sostenere ed assistere i pazienti con importanti patologie e le loro famiglie, sia con solidali azioni di volontariato, sia offrendo concreti servizi quali l'accompagnamento ed il trasporto.

Art. 5 – Interventi relativi all'impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli studenti, degli adulti e degli anziani nei rispettivi ambienti di vita;
- per iniziative rivolte alla promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- per le iniziative aventi ad oggetto la promozione della dignità umana ed il rispetto dei diritti umani.

Art. 6 – Interventi relativi ad attività culturali, artistiche e scientifiche

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne, che abbiano come finalità di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita culturale. Rientrano nel presente articolo anche gli interventi rivolti alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle celebrazioni di ricorrenze civili e di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina.

Art. 7 - Interventi relativi ad attività educative

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, attività o manifestazioni intese a favorire, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o attività di prevenzione per il mondo giovanile.

Art. 8 –Interventi relativi alla tutela ambientale

I. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, gli interventi legati a nuove forme di agricoltura ed il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9 – Interventi relativi ad attività ricreative, sportive e del tempo libero

I. Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle Federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale il cui svolgimento sia previsto a Celle Ligure e/o che coinvolgano la collettività locale.

II. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato o di promozione sociale per l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi ed il cui svolgimento sia previsto a Celle Ligure.

III. Particolare attenzione sarà riservata agli sport e attività ricreative e del tempo libero che favoriscono un corretto rapporto con l'ambiente, che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e che vengono intraprese senza scopo di lucro.

IV. L'utilizzo a condizioni agevolate dell'uso continuativo ed esclusivo di impianti ed attrezzature a società sportive legalmente costituite, è regolata dalla specifica normativa di settore che deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, le condizioni e modalità per l'utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni ed inoltre precisare l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Art. 10 – Attività e iniziative volte alla valorizzazione economica e turistica delle risorse locali

I. Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni, organizzazioni senza scopo di lucro che operano per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione locali, mediante interventi rivolti:

- al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, anche con finalità di promozione e pubblicizzazione delle risorse e dei prodotti locali;
- al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e delle tradizioni tipiche locali.

Art. 11- Contributi in favore di associazioni

I. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività, senza scopo di lucro, in favore della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 11
- b) ;i contributi verranno prioritariamente concessi ai soggetti che operano nel territorio comunale regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni di Volontariato istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/98 e nei casi previsti, regolarmente iscritti al registro regionale del terzo settore così come previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42.

II. Possono essere ammesse a contributo anche le Associazioni non iscritte all'Albo di cui al precedente comma.

Art. 12 – Risorse

I. L'Amministrazione Comunale procede annualmente a stanziare su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse aree di intervento le risorse che intende destinare ai contributi.

II. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza del presente regolamento.

Art. 13 - Criteri

I. La concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 2 , fermo restando quanto disposto agli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento, è stabilita sulla base dei seguenti **criteri**:

a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo il parametro della "rilevanza sociale" in rapporto:

- al perseguimento di interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori della solidarietà, anche a favore di particolari categorie sociali svantaggiate;
- alla natura dell'attività, con particolare riferimento ai servizi resi gratuitamente al pubblico;
- al tipo di organizzazione, con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi con particolare attenzione alle attività rivolte a favore di minori, anziani e disabili;
- al tipo di intervento, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
- al numero di persone coinvolte e livello di partecipazione, con priorità per i progetti realizzati congiuntamente e con il coinvolgimento di più Associazioni;
- alla consolidata presenza dell'iniziativa sul territorio.

b) affidabilità del richiedente, valutata sulla base del positivo esito di precedenti attività e dell'esito degli eventuali precedenti rapporti contributivi;

c) considerazione del carattere di originalità e di innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale.

II. La concessione viene deliberata con provvedimento motivato di Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio cui fa riferimento la tipologia del contributo richiesto.

III. Della concessione del contributo e delle modalità di erogazione viene data comunicazione agli interessati a cura del Servizio di riferimento.

Art. 14 – Casi particolari

I. In casi particolari, adeguatamente motivati e documentati, la concessione di contributi economici può essere altresì disposta dalla Giunta Comunale a favore di enti, associazioni, comitati per

interventi di solidarietà internazionale a favore di popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o per interventi di solidarietà a favore di popolazioni in condizioni disagiate conseguenti a eventi straordinari o calamità naturali o per iniziative umanitarie di carattere urgente ed eccezionale.

II. La Giunta Comunale, nel caso di manifestazioni, iniziative o progetti di rilevante interesse collettivo, promossi da terzi, può partecipare direttamente all'organizzazione degli stessi, sia assumendo una parte della spesa, sia concedendo un contributo ai promotori nei limiti dello stanziamento di bilancio.

III. Nei casi di cui al presente articolo si prescinde dal termine di presentazione della relativa domanda.

Art 15 – Iniziative destinate alla beneficenza

I. Per iniziative in cui è previsto, in tutto o in parte, che il ricavato venga devoluto in beneficenza, nell'istanza deve essere indicato anche il soggetto destinatario della medesima.

Art. 16 – Pubblicità

I. In tutte le forme e materiali di promozione e divulgazione dell'iniziativa o dell'attività i beneficiari sono tenuti a dare evidenza che la stessa è stata realizzata con il concorso del Comune di Celle Ligure.

Titolo II – Concessione di contributi economici

Art. 17 – Tipologie di contributi economici

I. I contributi di natura economica possono essere concessi dal Comune:

- per attività, iniziative o manifestazioni istituzionalmente previste dagli statuti (contributi ordinari), con particolare riferimento all'ambito sociale ed in tale ambito regolamentati.
- per singole iniziative occasionali o programmi con carattere straordinario (contributi straordinari).

II. I soggetti beneficiari di contributi ordinari possono richiedere contributi straordinari per singole iniziative o manifestazioni purchè non comprese nei programmi già finanziati con i contributi ordinari.

Art. 18 – Modalità di presentazione dell'Istanza

I. Le associazioni, gli enti e gli altri organismi contemplati dal presente regolamento possono chiedere al Comune la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art.1 presentando apposita domanda, sottoscritta legale rappresentante o suo delegato o da referente designato.

II. La domanda per la concessione di contributi straordinari dovrà pervenire di norma entro il **31 marzo di ogni anno**. In deroga a tale termine è prevista la presentazione di istanze riferite ad attività/eventi sino a 60 giorni dalla data di effettuazione/svolgimento delle medesime, fatto salvo che eventuali interventi economici del Comune potranno concretizzarsi unicamente in presenza di fondi residuali e/o specificamente stanziati.

III. Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti elementi e/o allegati i seguenti documenti:

- denominazione, ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita iva del richiedente;
- Descrizione e durata dell'iniziativa o dell'attività che si intende realizzare, finalità dell'intervento e indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- Dettagliato piano finanziario previsionale con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per le iniziative o attività previste;
- Atto costitutivo o statuto del richiedente ove non già in possesso del Comune;
- Ammontare del contributo richiesto;
- Indicazione di altri contributi richiesti o concessi da altri soggetti pubblici o privati per la medesima iniziativa o attività;
- Precedenti esperienze maturate dal richiedente nella realizzazione di iniziative o attività analoghe a quella proposta;
- Impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute;
- Impegno a utilizzare il contributo concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- Estremi del conto corrente su cui effettuare il pagamento;
- Dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
- Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 19 – Esame della domanda e concessione del contributo

I. L'istruttoria delle domande verrà curata dall'ufficio competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o attività, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà un termine, di norma non inferiore ai 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

II. Con riferimento ai criteri definiti nel presente regolamento la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, su proposta del Responsabile del Servizio preposto in base alla tipologia del contributo richiesto, individua i beneficiari, determina gli importi e le modalità di erogazione.

III. I contributi di norma possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività oggetto delle richieste. Rimane inteso che non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno capo al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali o sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

IV. E' comunque facoltà dell'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto della domanda.

V. Entità/percentuale del contributo concesso:

- a) Sino ad Euro 1.000,00. Il contributo può arrivare a coprire la totalità delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.
- b) Superiore a Euro 1.000,00 e sino ad Euro 5.000,00. Il contributo può arrivare a coprire l'80% delle spese sostenute (e ritenute ammissibili) dal soggetto proponente.
- c) Superiore ad Euro 5.000,00. Di norma il contributo può arrivare a coprire l'80% delle spese previste per la realizzazione del progetto/iniziativa. La percentuale effettiva della copartecipazione del Comune di Celle Ligure viene demandata alla stipula di specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

VI. Per iniziative o attività di particolare rilievo sociale e utilità pubblica la Giunta Comunale potrà deliberare, motivandola adeguatamente, la concessione di contributi con percentuale di copartecipazione finanziaria che vada oltre i limiti massimi di cui al comma precedente.

VII. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o all'attività oggetto della richiesta.

Art. 20 – Modalità di erogazione

I. L'erogazione dei contributi concessi avviene con determinazione dirigenziale, su presentazione da parte del beneficiario, entro 3 mesi dalla notifica di concessione del contributo e comunque non oltre 4 mesi dal termine dell'attività/manifestazione per cui il contributo è stato concesso, della seguente documentazione:

- sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa o dell'attività realizzata;
- rendiconto o consuntivo con indicazione delle varie voci di entrata (con particolare evidenziazione di eventuali contributi concessi da altri Enti pubblici), delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa. Tale rendiconto dovrà essere corredato da idonei giustificativi almeno pari all'importo del contributo concesso.
- dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o del consuntivo.

II. Il beneficiario del contributo dovrà conservare ed esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente i documenti giustificativi delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, documentazione SIAE, etc). Il riscontro della non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà la segnalazione agli ordini giudiziari competenti e l'esclusione dai contributi comunali del soggetto beneficiario per i due anni successivi.

III. Ove dal consuntivo o dal rendiconto presentato dal beneficiario dovesse risultare una differenza fra le spese ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore rispetto al bilancio preventivo presentato a corredo dell'istanza di concessione del contributo, il contributo medesimo dovrà essere ridotto proporzionalmente, previa specifico atto della Giunta Comunale finalizzato alla riquantificazione dell'importo.

Art. 21 – Revoca del contributo

I. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

II. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio preposto, procede alla revoca del contributo.

III. Parimenti il contributo è revocato qualora:

- L'iniziativa/attività non venga realizzata;
- la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta entro i termini stabiliti;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.

Art. 22 – Responsabilità

I. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività e alle iniziative proposte o ammesse alle diverse forme di intervento di cui all'art. 2 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.

II. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

III. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa beneficiaria del contributo possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 – Albo dei beneficiari di finanziamenti contributivi e pubblica diffusione.

I. Ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e in esecuzione dell'art. 1 del DPR 07/04/2000 n. 118, le informazioni inerenti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di cui al presente regolamento vengono pubblicate sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", contestualmente all'Albo dei soggetti beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale Albo include quanto oggetto del presente regolamento e viene aggiornato con cadenza annuale.

II. Il Comune assicura inoltre la più diffusa conoscenza del presente regolamento, delle delibere di indirizzo del Consiglio Comunale e dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al precedente comma mediante:

- distribuzione di copia a ciascun Consigliere Comunale;
- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;
- deposito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico,
- deposito presso gli Uffici e le Unità Organizzative Comunali preposti alle procedure relative alla provvidenze previste dal regolamento.

III. Tutti i Cittadini, previa richiesta presentata in forma scritta, possono consultare e chiedere copia degli atti di cui sopra rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e presso gli altri Uffici di cui al precedente comma.

IV. Il Trattamento delle informazioni sui dati personali dei beneficiari è effettuato secondo i principi di tutela della riservatezza e dei diritti dei Cittadini, nel completo rispetto della vigente normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.

V. Gli atti riferiti alla concessione dei contributi comunali rimarranno depositati presso i competenti Servizi per un periodo almeno pari ai 5 anni dalla erogazione dei contributi ed è facoltà dei cittadini richiedere consultazione di tali atti.

Titolo III – Concessione di contributi economici

Art. 24 – Concessione Patrocinio del Comune

I. Il Patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dal Sindaco, sentito il parere dell'Assessore o del Delegato competente, su proposta del Responsabile del Servizio di riferimento.

II. La concessione del Patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione/iniziativa organizzata.

III. Per ottenere la concessione del Patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale, indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi ed i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propone e l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione. L'istanza deve pervenire

all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma, entro 30 giorni dalla data di realizzazione della manifestazione/avvio del progetto.

IV. Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere ai seguenti requisiti:

a) integrare ed arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori:

- attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
- musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
- attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali;
- attività educative, formative;
- attività turistiche;
- sviluppo economico;
- tutela dei valori ambientali;
- tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei Cittadini;
- attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio e di emarginazione;
- attività sportive.

b) essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;

c) Promuovere il dialogo interculturale;

d) Promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;

e) Usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale andrà apposto il logo del Comune di Celle Ligure, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.

V. La concessione del Patrocinio sarà comunicata formalmente al soggetto richiedente e dovrà essere resa nota, mediante l'apposizione del logo del Comune di Celle Ligure, su tutto il materiale promozionale.

VI. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e formalmente comunicato agli interessati.

Titolo IV – Norme finali

Art. 25 – Termini decorrenza.

I. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della Deliberazione Consiliare che ne disporrà l'approvazione, verrà diffuso conformemente a quanto previsto dal precedente Art. n. 23 ed entrerà in vigore decorso il 15° giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line del Comune.